



COMUNE DI MADRUZZO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DI DATA 05/02/2025

OGGETTO: ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E DI ATTIVITÀ AI FINI DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ATTO OBBLIGATORIO.

L'anno **2025** il giorno **5** del mese di **Febbraio** alle ore 20.00 nella sala consiliare del Municipio di Madruzzo, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Arch. Michele Bortoli	SI	DE ECCHER MANFRED	SI
ASPRINIO VINCENZO	SI	PISONI DIEGO	SI
BALESTRA CARLO	SI	RICCI NICOLA	SI
BOSETTI MARTINA	SI	RICCI NIVES	AG
CHIELLINO CARLOTTA	AG	SALVATI SARA	SI
CHISTE' GIOVANNI	SI	SANTONI MARTINA	AG
CHISTE' LORENZO	SI	URSELLA SILVANO	SI
CHISTE' MARIA BRUNA	SI		

Presenti : 12 Assenti Giustificati : 3 Assenti Ingiustificati : 0

Partecipa la Segretaria Comunale, Dott.ssa Martina Rizzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Arch. Michele Bortoli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E DI ATTIVITÀ AI FINI DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ATTO OBBLIGATORIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone.

L'articolo 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della L.P. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, L.P. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue: *“Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.”*.

Il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della L.P. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, L.P. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che *“lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.”*.

Con nota prot. 972152 dd. 23 dicembre 2024, l'Assessora all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precitate disposizioni.

I Comuni, le Comunità e la stessa Provincia autonoma di Trento debbono pertanto procedere, entro i successivi quarantacinque giorni, alla sottoscrizione della convenzione, nel testo su cui si è formata l'intesa fra la Provincia ed il Consiglio delle autonomie locali ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. La sottoscrizione della convenzione in oggetto, previo espletamento dell'iter deliberativo previsto secondo il rispettivo ordinamento, costituisce atto obbligatorio.

Si è presa quindi visione del testo della Convenzione, composta di nove articoli, rilevando peraltro alcuni punti problematici che di seguito si evidenziano.

- E' previsto che lo Statuto del costituendo ente "Consorzio EGATO Trentino" sia approvato entro i primi dodici mesi dalla data di costituzione (art. 7, comma 11), senza prevedere una preventiva approvazione del testo da parte dei Consigli comunali e di Comunità;
 - tale preventiva approvazione da parte dei soggetti costituenti risulta dovuta a sensi di legge (art. 31 del D.Lgs. n.267/2000 - art. 38 della L.R. 2/2018) e oltremodo necessaria per un documento fondamentale che definisce la natura giuridica dell'ente, la sua organizzazione interna, le modalità di costituzione e le attribuzioni degli organi (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Revisore dei Conti), le modalità di funzionamento e di esercizio delle funzioni attribuite;
 - l'approvazione dello Statuto deve essere il primo compito del Consorzio in quanto tutti gli atti e attività successive discendono da esso, in primis le attribuzioni e modalità di funzionamento degli organi; solo alla sua approvazione l'Ente, pur operativo alla firma della convenzione in parola da parte di tutti i soggetti interessati, potrà effettivamente operare;
 - la preventiva approvazione dello Statuto da parte dei Consigli comunali e di Comunità vincolerà nei contenuti l'approvazione dello Statuto in assemblea EGATO, rendendo determinante il ruolo dei soggetti costituenti;
 - la convenzione peraltro, senza lo Statuto, è incompleta relativamente a questioni come il mantenimento degli standard di servizio attualmente assicurati dai territori e/o un miglioramento degli stessi, il mantenimento degli attuali costi del servizio senza aumenti a carico dei territori o per la costituzione della struttura sovraordinata;
- All'art. 2 comma 11 è previsto che il Presidente dell'EGATO possa essere anche esterno all'Assemblea;
 - tale previsione è in contrasto con il disposto dell'art. 13 comma 2bis della L.P. 3/2006, che prevede l'individuazione del Presidente *in seno all'Assemblea*.
- La convenzione prevede che i territori siano rappresentati nell'Assemblea da componenti individuati dai Consigli dei Sindaci di ciascuna Comunità, scelti tra i Sindaci e i Presidenti di Comunità;
 - in tal modo, i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga, non appartenendo ad alcuna Comunità, non sono rappresentati;
 - di converso, il Comune di Rovereto ha una doppia possibilità di voto perché ha un membro di diritto e partecipa alla votazione del rappresentante della Comunità della Vallagarina.
- E' stabilita la previsione dell'espressione di un parere della PAT relativamente alla definizione, finanziamento e realizzazione dell'impiantistica necessaria per la fase finale del ciclo di trattamento dei rifiuti;
 - non risulta che questo sia minimamente vincolante per l'Assemblea. Analogo parere, ne particolare rilevanza, viene attribuita al Comune ove l'impianto verrà previsto e quindi salvo il caso in cui la localizzazione sia nei territori di Trento o Rovereto, non è assicurato che il Sindaco del Comune interessato sia presente nell'organo che delibera la localizzazione dell'impianto, né che in tale decisione sia coinvolto il relativo Consiglio Comunale.
- E' inoltre previsto che i membri del Consiglio di Amministrazione siano di adeguata competenza amministrativa, gestionale o professionale, ma anche in condizioni di indipendenza rispetto ai gestori del servizio;
 - si osserva che in ambito provinciale, la gestione del Servizio rifiuti è affidata a gestori di consorzi o società "in house" e quindi gli esperti del settore sul territorio provinciale sono le

persone occupate in questi organismi. Prevedere l'indipendenza dei membri del CdA dai gestori, non tenendo conto della differenza fra gestori privati in appalto e gestori di società "in house" che rispondono e dipendono dai loro enti soci, rischia di disperdere il patrimonio di conoscenza e professionalità presente sul territorio provinciale;

- in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione la previsione di "potere decisionale" non è rispettata in quanto a parte il Presidente dell'assemblea, due componenti sono nominati dalla Provincia Autonoma di Trento, uno dal Comune sede dell'impianto di trattamento ed uno dal Consiglio delle Autonomie Locali.
- La convenzione sembra avere diretti riflessi organizzativi e patrimoniali sugli enti che attualmente gestiscono il servizio;
 - manca l'espressa previsione di ulteriori accordi con gli enti interessati in tema di personale e beni mobili ed immobili destinati alla realizzazione del servizio;
 - manca inoltre il chiarimento che il conferimento di beni mobili destinati alla realizzazione del servizio non riguarda le quote di partecipazione degli enti territoriali nelle società ed aziende che sulla base del modello "in house" svolgono attualmente tale servizio;
 - manca l'espresso chiarimento di come potrà essere impiegato il personale attualmente occupato nella gestione rispetto a quanto poi verrà svolto dall'EGATO e come sarà finanziato il costo del personale di EGATO.
- Una precisa norma procedurale si trova all'art 4 comma 3, ove si prevede che per la deliberazione dei sub ambiti l'Assemblea dell'EGATO possa esprimersi con la presenza della Provincia e di altri 9 componenti, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti;
 - significa che 6 componenti su 10 soggetti presenti, e quindi la PAT più altri 5 rappresentanti, su 18 componenti l'Assemblea, possono definire gli ambiti anche in presenza del voto contrario di 4 rappresentanti e la non partecipazione all'Assemblea di altre 9 amministrazioni. Appare incisivo il peso decisionale della PAT, che può decidere di condizionare la deliberazione non presentandosi in Assemblea.

Con nota prot. 528 dd. 23/01/2025 il Presidente della Comunità della Valle dei Laghi, anche per conto dei Comuni del territorio, ha chiesto alla Provincia Autonoma di Trento, per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini – Consiglio delle Autonomie Locali, chiarimenti in merito alle problematiche riscontrate.

Con nota prot. 943 dd. 29/01/2025, che si allega alla presente deliberazione, il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali dà riscontro alla nota inviata dalla Comunità, trasmettendo la risposta dell'Assessora provinciale competente.

La nota della Assessora Zanutelli, che si allega al presente provvedimento, dà atto che le osservazioni presentate hanno effettivo rilievo, dando indicazione dei provvedimenti di legge in itinere che correggeranno quanto emerso dall'esame della convenzione, che lo Statuto sarà preventivamente approvato dai Consigli comunali e dei Sindaci nelle Comunità, che sarà risolta la mancata rappresentanza di Aldeno, Cimone e Garniga e che le questioni relative a personale e beni degli enti saranno chiarite con ulteriori accordi.

Quanto sopra riferito rileva rispetto all'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, competente per materia, che risulta favorevole ma condizionato all'effettivo avverarsi di quanto preannunciato dall'Assessora Zanutelli nella nota citata.

Resta la necessità di inserire comunque a corollario dell'approvazione della convenzione, il vincolo per il rappresentante che verrà individuato con separato provvedimento, di approvare in Assemblea EGATO lo Statuto del nuovo ente, solo se munito dell'approvazione dei Consigli comunali dei

Comuni della Valle di Laghi e per la Comunità, per quanto di competenza, del Consiglio dei Sindaci.

La partecipazione al Consorzio è obbligatoria e pertanto sulla proposta di convenzione sottoscritta da PAT e CAL è necessario che l'Amministrazione deliberi in merito, tenendo conto come elemento dirimente quanto scritto nella nota dd. 29/01/2025 dall'Assessora provinciale.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio comunale di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, ma integrata dalla comunicazione dell'Assessora Provinciale Giulia Zanotelli dd. 29/01/2005, indirizzata al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, inserendo inoltre la condizione *“di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio comunale l'approvazione dello Statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione”*;

Si provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla comunicazione dello stesso agli altri soggetti chiamati a partecipare e alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto per adempiere all'obbligo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso tutto quanto sopra riportato;

Visto l'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in quanto provvedimento di approvazione di Convenzione per l'esercizio associato di servizi fra più enti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 7 e 16 comma 1 della L.P. 3/2006 e s.m. e dell'art 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, Legge regionale 2/2018 e s.m.;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dd. 30/12/2024 sono stati approvati il D.U.P. 2025-2027, il bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Madruzzo ed i relativi allegati;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione anno 2025 - 2027, con il quale sono individuate le funzioni dirigenziali per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Comune, ai sensi dell'art. 60, comma 8, del CEL approvato con L.R. 03.05.2018 n.2, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 30/12/2024;

Vista la nomina dei Responsabili dei Servizi effettuata dal Sindaco con decreto n. 04/2021 dd. 06.07.2021;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2, e coordinato con il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole con osservazioni in ordine alla regolarità tecnica;

Constatato che la presente non ha rilevanza contabile;

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'imminente scadenza di legge fissata per l'approvazione della convenzione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (De Eccher Manfred, Chisté Maria Bruna, Bosetti Martina e Pisoni Diego), astenuti nessuno su n. 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di approvare** la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, unitamente alla nota dell'Assessora all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali della Provincia Autonoma di Trento, Giulia Zanutelli, nei testi allegati sub A) e B), con la condizioni che il rappresentante dei Comuni e della Comunità della Valle dei Laghi, che sarà individuato con successivo provvedimento, chieda in Assemblea EGATO che prima di trattare su qualsiasi punto all'ordine del giorno, l'Assemblea elabori una proposta di Statuto dell'EGATO Trentino e che comunque non esprima parere favorevole in relazione all'approvazione dello Statuto se non munito dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei Sindaci della Comunità e dei Consigli Comunali di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi;
2. **di stabilire** che le condizioni poste all'operato del rappresentante dei Comuni e della Comunità della Valle di Laghi sono vincolanti ed il rappresentante potrà essere chiamato a rispondere della mancata ottemperanza alle stesse in ogni sede, anche per i danni patrimoniali eventualmente causati da dette decisioni alla Comunità e ai Comuni della Valle dei Laghi;
3. **di dare atto** che il Sindaco provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla comunicazione dell'approvazione della Convenzione, unitamente alla nota della Assessora Zanutelli e con le condizioni di cui al punto 1, ed alla sottoscrizione condizionata della Convenzione in oggetto;
4. **di rinviare** a successiva deliberazione del Consiglio comunale l'approvazione dello Statuto dell'EGATO Trentino;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli 8, contrari 4 (De Eccher Manfred, Chisté Maria Bruna, Bosetti Martina e Pisoni Diego), astenuti nessuno su n. 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 per le motivazioni di cui in premessa;
6. **di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199I ricorsi b) e c) sono alternativi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 4

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E DI ATTIVITÀ AI FINI DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ATTO OBBLIGATORIO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Con riferimento al provvedimento in oggetto,
-pur in presenza dei rilievi tecnici, delle mancanze ed incongruenze riscontrate nel testo della convenzione proposta in approvazione e illustrati nel testo della proposta deliberativa,
-vista la nota dell'Assessora Provinciale Giulia Zanotelli, Prot. n. A056/2025/ 75394 /17.8-2023-6 dd. 29/01/2025, indirizzata al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e giunta al protocollo al n. 943 dd. 29/01/2025, che viene di fatto a far parte essenziale degli accordi convenzionali,
-tenuto conto che la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali hanno sottoscritto l'intesa che approva lo schema di convenzione e non intendono modificarla, nonostante le osservazioni presentate, confermando l'obbligatorietà dell'approvazione dell'atto da parte del Comune di Madruzzo,
-viste le condizioni inserite nel deliberato a corollario dell'approvazione della convenzione, si esprime parere favorevole, condizionato, all'approvazione della proposta di deliberazione.

Data 30/01/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Daniela Frizzera

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 30/01/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Daniela Frizzera

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ARCH. MICHELE BORTOLI



LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA MARTINA RIZZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D. Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*